

Edizione di martedì 26 Novembre 2019

IMPOSTE SUL REDDITO

La valutazione della congruità delle spese sostenute dal professionista
di **Marco Bargagli**

IMPOSTE INDIRETTE

Prezzo-valore anche per i trasferimenti immobiliari "senza corrispettivo"
di **Sandro Cerato**

CRISI D'IMPRESA

Il calcolo del "DSCR" come indice significativo della crisi
di **Fabio Landuzzi**

IVA

L'autovettura in uso all'amministratore – IV° parte
di **Luca Caramaschi**

CONTENZIOSO

La validità delle notifiche tributarie via pec
di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE SUL REDDITO

La valutazione della congruità delle spese sostenute dal professionista

di **Marco Bargagli**

Ai **fini fiscali**, la **deducibilità dei costi e delle spese sostenute** nell'esercizio dell'attività di **lavoro autonomo** è contemplata nell'[articolo 54 Tuir](#).

Per **espressa disposizione normativa**, il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla **differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta**, anche **sotto forma di partecipazione agli utili**, e quello delle **spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione**.

Inoltre, i **compensi percepiti** devono essere **computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali** stabiliti dalla Legge a **carico del soggetto che li corrisponde**.

In buona sostanza, i costi e le spese **sostenute nell'esercizio di lavoro autonomo** possono **essere dedotti dal professionista** se rispondono alle seguenti condizioni:

- **effettività della spesa**, dimostrata dall'esibizione di un **valido documento fiscale** (es. fattura, ricevuta fiscale, scontrino fiscale) che dimostri **il sostenimento dell'onere a cui corrisponde una specifica "uscita finanziaria"**;
- **inerenza rispetto all'attività professionale** tenuto conto che, **per costante giurisprudenza**, i componenti negativi di reddito **devono avere attinenza con l'attività svolta**.

In particolare, **affinché una spesa possa essere considerata inerente** è necessario che siano **evidenti le ragioni del suo sostenimento**, avuto **riguardo all'attività esercitata**, alle **dimensioni e alle specifiche esigenze** (cfr. **Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III – parte V – capitolo 4 "Il riscontro analitico – normativo dell'attività di lavoro autonomo"**, pag. 131).

Con riferimento alla **congruità e alla deducibilità delle spese professionali**, interessanti chiarimenti sono rinvenibili nella [sentenza n. 89/3](#) depositata il **13 febbraio 2019**, emessa dalla **CTP Modena** che, illustrando il **folto panorama giurisprudenziale di riferimento** espresso in sede di legittimità, ha **accolto il ricorso del contribuente**.

Nel caso risolto dal giudice di *prime cure*, l'Agenzia delle Entrate sottoponeva a **controllo contabile e fiscale** uno **studio professionale** analizzando, in tale contesto, i rapporti economici

e commerciali intercorsi con due società **riconducibili al titolare del medesimo studio** e la sua famiglia.

In particolare, i verificatori constatavano **un consistente flusso di fatturazioni** che aveva determinato una **sostanziale riduzione del reddito di lavoro autonomo** e, di conseguenza, **dei suoi associati**.

In **esito alla verifica fiscale**, l'Ufficio riteneva indeducibili i **costi derivanti da sovrapproduzione di servizi e spese non inerenti e non documentate** recuperando, altresì, l'Iva indebitamente detratta, considerata **non inerente con l'attività esercitata**.

Di contro, il contribuente **contestava l'operato dell'Agenzia delle entrate** eccependo l'illegittimità dell'avviso di accertamento per:

- **inesistenza dei presupposti per la contestazione della mancata congruità;**
- **inesistenza della sovrapproduzione;**
- **illegittimo recupero dell'Iva;**
- **infondatezza nel merito, per assenza di valida sottoscrizione degli atti.**

Simmetricamente, l'Amministrazione Finanziaria **confermava il proprio operato**, affermando di aver **esaminato la documentazione prodotta**, rilevando il **contenuto "scarno e generico"** della stessa.

Il giudice di merito ha ricordato, **in via preliminare**, che *"in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'onere della prova circa l'esistenza ed inerenza dei componenti negativi del reddito incombe sul contribuente"*.

Sulla base della **giurisprudenza di legittimità** è il contribuente a **dover dimostrare l'inerenza della spesa all'attività svolta mediante elementi certi e precisi**; inoltre, la **prova del sostenimento** e dei presupposti dei costi, **ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi**, **non spetta all'Amministrazione Finanziaria** che abbia recuperato tali elementi negativi, quanto **piuttosto al contribuente che ne chiede la deducibilità**.

Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle entrate ha **contestato la sovrapproduzione dei servizi effettuata dalle due società riconducibili al legale rappresentante dello Studio**:

- **non condividendo**, sostanzialmente, **le scelte gestionali ed organizzative adottate dallo Studio medesimo**;
- **ritenendo che da tali rapporti sono scaturiti reciproci vantaggi fiscali**, ma **non ha chiarito in maniera certa se i costi non erano congrui e quindi non inerenti o non si è verificato il sostenimento totale della spesa, né tantomeno ha contestato un'elusione**.

Di contro, a **parere del giudice tributario**, il contribuente **ha dimostrato che i costi per i servizi**

sono stati integralmente sostenuti e, con argomentazioni convincenti, ha evidenziato che sono anche congrui, non sussistendo l'antieconomicità degli stessi.

Sul punto anche la **Suprema Corte di cassazione**, con la [sentenza n. 18904/2018 del 17.07.2018](#), ha **richiamato il suo precedente orientamento** (cfr. [ordinanza 11.01.2018, n. 450](#) e [ordinanza 09.02.2018, n. 3170](#)), ove era stato affermato che **l'inerenza deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, "scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti a un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche dalla nozione di congruità del costo".**

Da ultimo, ai fini Iva, l'inerenza del costo non può essere esclusa in base a un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione finanziaria ne dimostri la "macroscopica antieconomicità" ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra costo e attività esercitata.

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Prezzo-valore anche per i trasferimenti immobiliari "senza corrispettivo"

di **Sandro Cerato**

L'imposta di registro, in esecuzione della **disciplina del prezzo-valore**, si applica sul **valore catastale dell'immobile trasferito** quale corrispettivo per la rinuncia all'eredità da parte di un soggetto nell'ambito di una successione ereditaria.

È quanto affermato dalla **risposta n. 494** pubblicata ieri sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Prima di entrare nel merito della vicenda oggetto del chiarimento, è bene ricordare che, ai sensi dell'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) (con l'intenzione di far emergere i valori effettivi dei beni immobili trasferiti), è possibile, in presenza di precisi requisiti, **applicare l'imposta di registro nei trasferimenti di immobili sul valore catastale**.

Più in particolare, i requisiti sono i seguenti:

- il trasferimento deve avere ad oggetto un **immobile abitativo** (anche di lusso),
- l'acquirente non deve agire nell'esercizio d'impresa o professionale (deve in buona sostanza qualificarsi come "**privato**"),
- il **regime deve essere richiesto al Notaio all'atto della cessione**.

Deve inoltre essere indicato nell'atto di vendita il **corrispettivo pattuito**, anche se l'imposta di registro deve applicarsi sul **valore catastale**.

Nell'**istanza di interpello** oggetto della risposta in commento il soggetto istante fa presente che, nell'ambito di una **successione ereditaria** (a seguito della morte del padre), in assenza di testamento, gli eredi legittimari (coniuge e figli) si sono accordati affinché un **erede legittimo (il figlio) rinunciasse all'eredità**, a nome proprio e per conto dei propri figli minorenni (unitamente alla madre degli stessi), **a fronte del corrispettivo espressamente stabilito nell'obbligo posto a carico di altro erede di trasferire allo stesso la piena proprietà di un appartamento** oggetto dell'eredità stessa.

In tale contesto, il soggetto istante ritiene che sussistano tutte le condizioni per l'applicazione del **meccanismo del prezzo-valore** di cui all'[articolo 1, comma 497, L. 266/2005](#) (come richiamate in precedenza).

In particolare si tratta di **trasferimento a titolo oneroso verso corrispettivo** (costituito dalla

rinuncia all'eredità) con indicazione del **prezzo** nell'atto (in cui viene precisato che il trasferimento avviene in adempimento dell'obbligo derivante, appunto, dalla rinuncia all'eredità e come corrispettivo della stessa).

Nella risposta l'Agenzia ritiene possibile applicare, nel caso di specie, la **disciplina del prezzo valore**, in primo luogo ricordando che, con la [risoluzione 121/E/2007](#) è stato precisato che rientrano nell'ambito applicativo in esame non solo le **"fattispecie traslative"** in senso stretto, ma anche gli **acquisti a titolo derivativo costitutivo**, gli atti traslativi della nuda proprietà, gli atti di rinuncia e ogni altro negozio assimilato al trasferimento, per il quale la base imponibile è determinata con riferimento al valore del bene oggetto dell'atto, ai sensi dell'**articolo 43 Tur**.

Più in dettaglio, l'Agenzia precisa che *"la tesi secondo cui il termine "cessioni" ricomprende anche le fattispecie costitutive è avvalorata dalla disposizione del citato articolo 43, laddove espressamente prevede per i "contratti costitutivi di diritti reali" la stessa modalità di determinazione della base imponibile prevista per le **cessioni a titolo oneroso**"*.

Per quanto concerne **l'obbligo di indicare nell'atto di vendita il prezzo pattuito** (anche se irrilevante ai fini della base imponibile per l'applicazione dell'imposta di registro), l'Agenzia ricorda che, nelle ipotesi in cui il **corrispettivo pattuito non è costituito da denaro**, la [risoluzione 320/E/2007](#) ha precisato che, anche in caso di **permuta**, è possibile applicare la disciplina del prezzo valore.

In particolare, nel citato documento di prassi è stato chiarito che, con il **contratto di permuta** si realizza una cessione a fronte di corrispettivo, che non è costituito da denaro ma da cose o diritti.

In queste ipotesi, quindi, per l'applicazione della **disciplina del prezzo valore** sarà necessario indicare in atto l'**eventuale conguaglio** pattuito dalle parti nonché il **valore attribuito a ciascuno dei beni permutati**.

In tal modo è soddisfatto anche l'ulteriore requisito per applicare la **disciplina di favore in questione**.

Seminario di specializzazione

**IL BILANCIO 2019: LE IMPLICAZIONI
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CRISI D'IMPRESA

Il calcolo del “DSCR” come indice significativo della crisi

di **Fabio Landuzzi**

Nella **struttura ad albero** che, dalla **lettura combinata** dei [commi 1](#) e [2](#) dell'articolo 13 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, conduce alla formazione del **sistema di indici significativi** della situazione di **crisi dell'impresa**, si coglie l'esistenza di un **ordine gerarchico** in cui si individuano, dapprima, due “**indici significativi**” applicabili in modo generalizzato a **tutte le imprese**:

1. il primo, è il **patrimonio netto negativo**;
2. il secondo, è il c.d. “**Debt Service Coverage Ratio**” (in sigla, il **DSCR**).

Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare la condizione enunciata al **comma 1 dell'articolo 13**, ovvero la “**sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare**”.

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato in bozza dal **Cndcec** (“**Crisi d'impresa – Indici di allerta**” – 20 ottobre 2019) è opportuno precisare al riguardo che:

- il calcolo del DSCR si deve fondare su **dati prospettici**, per la precisione ad **almeno 6 mesi**; avrebbe infatti poca utilità un calcolo basato su dati storici, con riguardo ad un indicatore che intende misurare la **performance finanziaria dell'impresa** intesa come **capacità di sostenere i flussi di uscita** legati al suo **indebitamento finanziario** (ossia, la capacità di pagare capitale e interessi per le rate in scadenza nei 6 mesi seguenti);
- se l'impresa non è in grado di produrre **dati prospettici affidabili**, allora il **DSCR non è utilizzabile**. La responsabilità del calcolo del dato è dell'organo amministrativo, e rientra nell'ambito della **adeguatezza degli assetti organizzativi** dell'impresa; quanto invece al **giudizio di affidabilità** del DSCR fornito dall'impresa, il documento del Cndcec demanda questa valutazione agli **organi di controllo** (e/o al revisore) secondo il loro “**giudizio professionale**”;
- se il DSCR a 6 mesi è disponibile e la base dati utilizzata per il suo calcolo è ritenuta affidabile, il Cndcec fornisce il **benchmark di confronto**: se **l'indice è superiore a 1**, ciò è sintomo di **sostenibilità dei debiti** finanziari nei 6 mesi successivi; se **l'indice è inferiore a 1**, ciò è sintomo di **incapacità di sostenimento** delle obbligazioni rivenienti a 6 mesi dal debito finanziario. Si configura allora un **fondato indizio di crisi** che deve essere poi attentamente valutato e ponderato.

Il Cndcec propone **due modalità di calcolo del DSCR**; entrambe presuppongono la capacità dell'impresa di produrre un **budget di tesoreria affidabile** (l'orizzonte temporale di **6 mesi** può

essere esteso se ciò rende più agevole e affidabile il calcolo).

Il **primo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: tutte le uscite previste per il **rimborso delle quote capitale dei debiti finanziari** (incluse le quote capitale dei *leasing* finanziari),
- al **numeratore**: tutte le **risorse disponibili per pagare i debiti finanziari**, e perciò, le **liquidità iniziali** più tutte le **entrate finanziarie** dei 6 mesi, meno tutte le **uscite finanziarie** dei 6 mesi (a sola esclusione delle uscite relative al rimborso dei debiti finanziari posti al denominatore del rapporto). Fra le uscite, occorre tener conto anche della **gestione degli investimenti**; fra le entrate finanziarie si tiene conto delle **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi (ad esempio, per le linee autoliquidanti si dovrebbero assumere quelle riferibili ai crediti commerciali anticipabili).

Il **secondo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: il **debito “non operativo” da rimborsare** nei 6 mesi composto da:
 1. pagamento di **capitale e interessi su debiti finanziari**;
 2. **debiti tributari e contributivi** (inclusivi di sanzioni e interessi) **non correnti**, ossia per i quali non sono rispettate le scadenze di legge;
 3. **debiti commerciali e diversi scaduti** oltre i limiti fisiologici;
- al **numeratore**: i **flussi di cassa** al servizio dei debiti, ossia:
 1. i flussi di cassa derivanti dalla **gestione operativa** più quelli del **ciclo degli investimenti** (come definiti nell'OIC 10);
 2. le **liquidità iniziali**;
 3. le **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi.

La scelta del metodo da utilizzare è figlia della **qualità dei dati** disponibili. Per le **imprese di minori dimensioni**, con le dovute accortezze, potrebbe essere plausibile fare un riferimento analogico anche alle **semplificazioni** proposte dall'**Oic 9** ai fini della misurazione della c.d. “**capacità di ammortamento**” nella stima delle perdite durevoli di valore, tenendo conto però delle **assunzioni esplicitate** dallo stesso Oic 9 ai fini della **affidabilità del metodo semplificato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

L'autovettura in uso all'amministratore – IV° parte

di **Luca Caramaschi**

Concludiamo questa lunga disamina riguardante **l'autovettura** concessa in uso all'amministratore esaminando, sotto i diversi profili Iva e Redditi, la fattispecie riguardante l'autovettura concessa in **uso promiscuo all'amministratore titolare di propria partita Iva** che, in quanto tale, fattura alla società le prestazioni rese: è il caso, ad esempio, del **dottore commercialista** che riveste la carica di amministratore di società.

Il trattamento in capo all'azienda concedente, tanto dell'imposta detratta in relazione al costo di acquisto e di gestione dell'**autovettura** quanto della determinazione dei riaddebiti, pare legittimo che debba seguire le considerazioni proposte con riferimento all'**amministratore-collaboratore**: il fatto che l'amministratore produca reddito di lavoro autonomo in quanto **titolare di partita Iva** – posto che, comunque, non sembrano essere applicabili le disposizioni di favore stabilite per il personale dipendente – non comporterebbe **conseguenze** circa il trattamento in capo alla società stessa delle spese relative al veicolo.

Pertanto, potrebbe essere affermata la completa **detraibilità dell'imposta** in capo alla società a fronte di un riaddebito che comunque, per quanto in precedenza affermato, dovrebbe avvenire sulla base del **valore normale** determinato secondo le **regole ordinarie previste dall'[articolo 14, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)**.

D'altro canto, indipendentemente dalle considerazioni svolte in capo alla società (tanto in termini di importo da assoggettare a fatturazione, quanto in ordine alla possibilità di detrarre l'imposta pagata sul costo di acquisto del veicolo e delle spese di esercizio di questo), la fattura, emessa dall'impresa a titolo di **riaddebito per l'uso privato** del veicolo nei confronti **dell'amministratore-professionista**, non può in alcun caso consentire a quest'ultimo il **diritto alla detrazione** dell'Iva addebitata: tale addebito, infatti, è per definizione un **acquisto "non inerente"** atteso che va a remunerare l'impiego privato del veicolo (è un problema questo che non si è posto nelle precedenti ipotesi, in quanto, sia l'amministratore dipendente, che l'amministratore collaboratore, sono soggetti non titolari di partita Iva e, quindi, per essi l'Iva addebitata rappresenta sempre e comunque **un onere non recuperabile**).

Allo stesso modo, in considerazione del fatto che il **riaddebito** risulta effettuato in ragione **dell'utilizzo personale da parte dell'amministratore**, il costo indicato nella fattura non può essere oggetto di deduzione dal reddito professionale di questo.

Al riguardo si pone un ulteriore interrogativo: come si configura tale veicolo in relazione alla **limitazione contenuta nell'[articolo 164, lett. b\), Tuir](#)**? Si deve infatti ricordare che il

professionista, a differenza dell'imprenditore, ha la possibilità di dedurre le spese in relazione ad **un solo veicolo** nell'ambito dell'esercizio della propria attività. Nessuna preclusione deve invece leggersi per un veicolo che il **professionista** concede in uso a un proprio dipendente oppure ancora per un **autocarro** (se ammissibile nell'inquadramento complessivo della sua attività come precisato dalla [risoluzione AdE 244/E/2002](#)).

La soluzione al problema va ricercata sulla base delle seguenti considerazioni: il soggetto in questione sta utilizzando un'**autovettura** tanto per l'attività personale quanto per quella professionale (in quanto per esso **l'attività di amministrazione è attratta al reddito professionale**).

Tale fatto varrebbe, quindi, ad escludere la possibilità di considerare relativa all'attività – e quindi di dedurre i costi connessi – un'ulteriore **autovettura** che fosse a lui intestata. Non pare invece che vi sia alcuna preclusione alla possibilità di dedurre costi (e detrarre l'Iva addebitata) per spese sostenute in proprio direttamente dal **professionista** in relazione **al veicolo concesso in uso promiscuo**. Tali costi, essendo riferiti ad un impiego promiscuo della vettura sia per uso personale che professionale, sarebbero necessariamente soggetti alle **ordinarie limitazioni** previste per le vetture del professionista: deduzione dei costi nella misura del 20% e detrazione dell'Iva nel limite del 40%.

Seminario di specializzazione

LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE: ASPETTI NORMATIVI E GESTIONALI

Scopri le sedi in programmazione >

CONTENZIOSO

La validità delle notifiche tributarie via pec

di **Luigi Ferrajoli**

In tema di notifica degli atti tributari, si applica il principio del *tempus regit actum*, pertanto le **notifiche effettuate via pec** in data successiva all'introduzione del processo tributario telematico, in relazione alla commissione di competenza, sono valide anche se il giudizio era stato originariamente incardinato mediante **modalità cartacea**.

È quanto stabilito dalla [Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25713 dell'11.10.2019](#), in una vicenda nella quale la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva dichiarato **inammissibile l'appello** proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma che aveva accolto il ricorso proposto da un contribuente; secondo la CTR, essendo stato il **ricorso in primo grado notificato prima dell'entrata in vigore del processo tributario telematico**, la notifica dell'appello a mezzo di posta elettronica certificata (pec) era inesistente in quanto difforme dal modello legale, considerando, in particolare, che [l'articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013](#) prevedeva che **dovessero utilizzarsi in primo grado ed in appello le medesime modalità di notifica**.

L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di **processo tributario telematico** e di notifica degli atti tributari, in particolare gli [articoli 16, 16 bis e 49 D.Lgs. 546/1992](#), dell'[articolo 16 D.P.R. 68/2005](#), dell'[articolo 48 D.Lgs. 82/2005](#), dell'[articolo 39, comma 8, lett. d\), D.L. 98/2011](#), dell'[articolo 12 D.Lgs. 156/2015](#), dell'[articolo 3, comma 3, D.M. 163/2013](#), dell'[articolo 16 del Decreto del Direttore Generale delle Finanze 30 giugno 2016](#) e del [D.M. 15.12.2016](#).

La Cassazione ha ritenuto **fondato il ricorso**, richiamando il proprio orientamento espresso sul punto secondo cui, in tema di **contenzioso tributario**, ai sensi dell'[articolo 16 bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), che richiama il [D.M. 163/2013](#), le **notifiche tramite pec degli atti del processo tributario** erano previste in via sperimentale **solo a decorrere dal 10 dicembre 2015** ed esclusivamente dinanzi alle Commissioni Tributarie delle regioni Toscana e Umbria, come precisato dall'[articolo 16 D.M. 04.08.2015](#) (cfr. [Cass. n. 17941/2016](#)). Successivamente, con [D.M. 14.12.2016](#), il processo tributario telematico è entrato **in vigore nelle altre regioni secondo varie cadenze**; per quanto concerne il Lazio, a decorrere dal 15.04.2017.

Secondo la Cassazione, nel caso di specie, alla stregua del **principio tempus regit actum**, le modalità telematiche di notifica trovano applicazione ai singoli atti compiuti a decorrere dal 15.04.2017, anche se **il processo è iniziato prima di tale data**; pertanto, **l'appello proposto a mezzo Pec il 19.07.2017** dall'Agenzia delle entrate dinanzi alla CTR del Lazio risultava **ritualmente notificato**, nella vigenza del processo tributario telematico.

La Suprema Corte ha ritenuto inconferente il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, all'[articolo 2, comma 3, D.M. 163/2013](#), in base al quale *“La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonché per l'appello, salvo sostituzione del difensore”*, disposizione dalla quale la CTR evinceva il principio secondo **cui le modalità utilizzate nel giudizio di primo grado devono essere adottate in tutti i gradi di giudizio**, traendone la conseguenza che, **avendo il contribuente notificato il ricorso di primo grado secondo le modalità tradizionali, in appello è preclusa la possibilità di avvalersi della notifica a mezzo pec.**

Secondo la Cassazione, tuttavia, *“L'interpretazione della norma compiuta dal giudice di appello, invero, non si attaglia alla fattispecie in esame, posto che la disposizione si riferisce alla parte che abbia **utilizzato in primo grado le modalità telematiche e che abbia successivamente proposto appello, mentre, nella specie, si verte nella diversa ipotesi** in cui il ricorso di primo grado è stato notificato secondo le modalità tradizionali e l'appello è stato proposto non dalla parte che ha introdotto il giudizio, ma **dalla parte soccombente**”*.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle **spese del giudizio**.

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DEL D.L. 124/2019

Scopri le sedi in programmazione >